



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 138

SEDUTA DEL 13-05-2014

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri
Stefano Cecchin
Marco Giachetti
Adelmo Grimaldi
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Il Direttore Scientifico: Pier Mannuccio Mannucci

L'atto si compone di n. 10 pagine di cui n. 8 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. / all.]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di convenzione di collaborazione scientifica, presentata dalla Direzione Scientifica in accordo con l'Università degli Studi di Trieste;

RILEVATO che, in base a detta proposta di convenzione, la Fondazione e l'Università degli Studi di Trieste stabilirebbero un rapporto di collaborazione scientifica, come meglio specificato nella convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO l'interesse della Fondazione a stipulare accordi di collaborazione scientifica per sviluppare la propria attività di ricerca e considerata la particolare significatività del tema messo ad oggetto della convenzione, rientrante nella specifica missione scientifica della Fondazione;

RITENUTA pertanto l'opportunità di instaurare un rapporto con l'Università degli Studi di Trieste, demandando al Prof. Piergiorgio Messa la responsabilità scientifica e operativa della convenzione per quanto attiene agli interventi ivi previsti;

DATO ATTO che detta convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegata convenzione per attività di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Trieste, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Presidente, Prof. Giancarlo Gesana, la sottoscrizione della convenzione ed al Prof. Piergiorgio Messa, quale responsabile dell'accordo, l'esecuzione della suddetta convenzione per quanto attiene agli interventi ivi previsti;
3. di specificare che detta convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione.

Il Segretario
Massimo Aliberti

Il Presidente
Giancarlo Gesana

REGISTRO DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 13 MAG 2014 138



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, prof. Roberto Di Lenarda, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Dipartimento medesimo, Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447 – Trieste, di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo",

e

la Fondazione IRCCS Ca' Granda, rappresentata dal Presidente, Prof. Giancarlo Cesana, legale Rappresentante della Fondazione, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della Fondazione medesima, via Francesco Sforza 28, Milano, di seguito denominato anche "Fondazione Policlinico",

premesso che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- la Fondazione Policlinico ha, tra le finalità statutarie, l'attività di ricerca biomedica e sanitaria e l'attuazione di iniziative idonee a promuovere la ricerca traslazionale e applicata;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che la Fondazione Policlinico possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

tutto ciò premesso

l'Università degli Studi di Trieste e la Fondazione Policlinico, di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

e convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 1 – Oggetto

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, e personale;
- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso gli atti e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sulla evidenza pubblica e circoscrivere il contenuto e il tipo di azioni a quelle derivate dalla normativa sui contratti pubblici nonché attenersi alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge

241/90 s.m.i.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, fatte salve le convenzioni prettamente di ricerca, dovranno essere sottoposti all'attenzione degli Organi per una approvazione preliminare e quindi potranno essere stipulati da Dipartimenti dell'Università in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Per la Fondazione Policlinico, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, fatte salve le convenzioni prettamente di ricerca, dovranno essere sottoposti all'attenzione degli Organi per una approvazione preliminare e quindi potranno essere stipulati da Dipartimenti della Fondazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Fondazione per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Articolo 2- Specifici contenuti attinenti alla convenzione

La presente convenzione ufficializza una collaborazione già in atto da anni e documentata da pubblicazione scientifiche tra il gruppo di ricerca del dott. Michele Carraro (ricercatore confermato SDD Med 14/Nefrologia, afferente al Dipartimento) e i Dr.i Piergiorgio Messa (Direttore Unità Operativa di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale) e Maria Pia Rastaldi (Responsabile Laboratorio di Ricerca Nefrologica). Per quanto attiene al triennio in oggetto i due gruppi collaboreranno per le seguenti linee di ricerca:

1) Progetto Finanziato Telethon n. GGP13149" Development of an uricolytic treatment for HPRT-deficiency in animal models". La dott.ssa Maria Pia Rastaldi è Responsabile scientifico del progetto Telethon. E' stata individuata nel gruppo di ricerca del Dott. Michele Carraro la figura della

dott.ssa Cristina Zennaro, persona avente l'*expertise* adeguata per supportare scientificamente il progetto. La Fondazione Telethon ha stipulato con la Dr.ssa Zennaro in data 01/02/2014 un contratto di collaborazione inerente il progetto, che avrà come sede di attività i laboratori di ricerca afferenti al Dipartimento universitario. Nell'ambito del progetto verranno utilizzate sia le *facilities* presenti nei laboratori di ricerca del Dipartimento medesimo ubicati presso l'Ospedale di Cattinara che quelle presenti nello Stabulario afferente al Dipartimento di Scienze della Vita dell'ateneo triestino.

2) I due gruppi di ricerca inoltre intendono proseguire la collaborazione esistente per quanto attiene lo studio della patogenesi della Glomerulosclerosi focale e segmentaria primitiva. I referenti della presente collaborazione sono membri della Rete Italiana per la lotta contro la Glomerulosclerosi focale, che riunisce i gruppi italiani impegnati attivamente nella ricerca in ambito nefrologico al fine di ricercare nuove strategie terapeutiche alla malattia. Il gruppo di ricerca universitario ha una documentata esperienza nello studio dei fattori di permeabilità implicati nella patogenesi della malattia avendo negli anni incrementato la sua *expertise* sia nei modelli animali (ratto, topo e Zebrafish) sia nelle modelli cellulari. Il gruppo della Fondazione Policlinico è da anni impegnato nello studio delle modalità di comunicazione intercellulare nel glomerulo renale.

Articolo 3 – Responsabili della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università si identifica come referente il Dott. Michele Carraro mentre per la Fondazione Policlinico si individua come referente il Dr Piergiorgio Messa.

Articolo 4 - Attività in collaborazione

Le Parti possono concordare, attraverso gli accordi attuativi di cui all'art. 1, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione

ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo o con quella della Fondazione Policlinico; in caso contrario, i Referenti sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

Articolo 5 – Attrezzature e coperture assicurative

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte della Fondazione Policlinico, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli

studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori della Fondazione Policlinico.

La Fondazione Policlinico garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 7 - Durata

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

Articolo 8 - Dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 9 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 10 – Limitazione di responsabilità

La Fondazione Policlinico non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni della Fondazione Policlinico né può assumere obbligazioni per conto della Fondazione. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dalla Fondazione e viceversa è esclusa ogni garanzia della Fondazione Policlinico sui prestiti contratti dall'Università.

Articolo 11 - Clausola di salvaguardia

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e la Fondazione Policlinico si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata a.r. all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata a.r., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 12 - Registrazione

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Milano,

Il Direttore
del Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e della Salute. Università
degli Studi di Trieste

Prof. Roberto Di Lenarda

Il Presidente
della Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Prof. Giancarlo Cesana

www.AlboPretorionline.it 16/05/14